



SETTORE DELL'INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI

**SECONDO APPALTO SPECIFICO DEL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA
DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO AI
SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”**

CIG Z203855A42

CPV 30230000-0 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

Sommario	
PARTE GENERALE	3
DEFINIZIONI E GENERALITÀ.....	3
PREMESSA.....	3
Art. 1- OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA	3
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO - TEMPI DI CONSEGNA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
ART. 3 SCELTA DEL CONTRAENTE	4
Art. 4 REQUISITI OPERATORI ECONOMICI.....	4
Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE	4
Art. 6 FORMA DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO	5
Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.....	5
ART. 8 – CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE	6
ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 10 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO	6
ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI E PAGAMENTO A SALDO	8
Art. 12 – CLAUSOLE PENALI	8
Art. 13 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO	9
ART. 14 - RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012	9
ART. 15 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	10
ART. 17- FORO COMPETENTE	10
Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	10
ART.19 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
PARTE TECNICA	12
SCHEDA TECNICA PRODOTTI	12

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021.

Per "Appaltatore"/Fornitore" si intende l'Operatore Economico partecipante alla procedura.

Per "Stazione Appaltante"/ "Amministrazione" si intende la Provincia di Brescia che affida all'Operatore Economico la fornitura oggetto del presente appalto.

Per "RUP" si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per "Codice" si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

PREMESSA

La Provincia di Brescia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 (d'ora innanzi "Codice"), nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende selezionare l'operatore economico che presenta la migliore offerta, mediante procedura sulla piattaforma di e-procurement "Sintel" di Aria S.p.A., per procedere all'affidamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 8 e dell'art. 3, comma 1 lett. aaaa) del Codice, di un appalto specifico all'interno del sistema dinamico di acquisto bandito dallo stesso Ente per la "Fornitura di materiale informatico destinato ai settori della Provincia di Brescia".

Art. 1- OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto della fornitura l'attrezzatura elettronica e informatica di seguito elencata, con assistenza del produttore in Italia:

ID	PRODOTTI	Quantità N.	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	Docking station	60	170,00 €	10.200,00 €
2	PC Portatile base (comprensivo di borsa e mouse)	60	425,00 €	25.500,00 €
TOTALE				35.700,00 €

Le caratteristiche tecniche dei prodotti sono indicate nella parte tecnica del presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche sono requisiti dei prodotti da offrire; l'operatore economico può offrire beni di categoria superiore o caratteristiche superiori, ma non potrà liberamente comprimere o abbassare la qualità di alcuna singola caratteristica del prodotto, pena l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, il RUP dovrà verificare la conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche indicate nel capitolato nonché la presenza di assistenza del produttore in Italia. In caso di difformità anche di un solo prodotto, l'operatore economico potrà essere escluso.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).

Qualora occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni previsti in contratto, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni dei commi 1 lett a) e 12 dell'art.106 del D.Lgs 18 aprile.

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 35.700,00 oltre IVA di legge.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO - TEMPI DI CONSEGNA E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto avrà una durata di 2 mesi dalla sua sottoscrizione.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili della fornitura, cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento della prestazione, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.

I prodotti dovranno essere trasportati e consegnati franco destino presso la sede del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni situato in Via Milano n.13 (con ingresso carraio presso Via Donegani n.6 al quale si richiede di accedere per effettuare la consegna) **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto esecutivo, salvo casi d'urgenza da fronteggiare entro 15 giorni naturali e consecutivi, motivati e concordati col fornitore. A tal scopo potranno esservi anche consegne frazionate.**

Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti dei propri fornitori, subfornitori e/o subappaltatori.

Nel caso di impossibilità dell'appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia e al RUP, eventualmente comunicando se possa provvedere tramite consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; la Provincia potrà in tal caso procedere anche all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dalla Stazione Appaltante.

L'operatore economico ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione e sul recapito.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, idonei all'uso indicato, conformi all'offerta e al presente Capitolato; devono inoltre sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.

ART. 3 SCELTA DEL CONTRAENTE

Verrà selezionato l'operatore economico che presenta il valore economico complessivo più basso, inteso come sommatoria di tutti i prezzi offerti per le quantità richieste dalla Stazione Appaltante, secondo il criterio del minor prezzo, a cui affidare l'appalto specifico ai sensi del comma 8 dell'art. 55 del Codice.

Art. 4 REQUISITI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti dichiarati al momento di iscrizione allo SDA:

- a) essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti a quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- c) non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE

Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

Non è richiesta alcuna garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice;

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

La ditta deve essere in possesso di assicurazione per la **responsabilità civile verso terzi** per rischi derivanti dall'assunzione del contratto.

In ogni caso:

- 1) Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della fornitura.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza per la responsabilità civile verso terzi di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Provincia di Brescia, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di Fornitura si risolverà.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 6 FORMA DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

Divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del codice, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma di lettera contratto, non soggetta ad imposta di bollo, mediante la sottoscrizione digitale di entrambe le parti tramite scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b) del codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il presente Capitolato descrittivo e prestazionale;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia, sottoscritto in fase di offerta;
- il Patto d'integrità per la partecipazione agli appalti pubblici, sottoscritto in fase di offerta;
- Tracciabilità dei flussi finanziari

Gli oneri e qualsiasi spesa, imposta e tassa connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.

Art. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.

La Provincia di Brescia, per il tramite del RUP, procederà alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 07/03/2022, pena la risoluzione del contratto.

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

ART. 8 – CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I controlli sui prodotti consegnati, immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto nel presente articolo. Il **controllo quantitativo** consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato; è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce.

Agli effetti **del controllo qualitativo**, la firma apposta per ricevuta dall'incaricato della Provincia non esonera l'Impresa dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell'utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti o occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP al momento dell'utilizzo; pertanto, la Provincia ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale.

Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sulla Provincia il solo onere di corretta custodia.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. In caso di DURC non regolare il RUP provvederà attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme predette procedendo al versamento delle stesse direttamente agli Enti interessati, fino al raggiungimento dell'importo dovuto dall'aggiudicatario.

L'esecutore del contratto dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata l'Amministrazione Provinciale.

In base all'art. 26 del sopracitato decreto, si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente e aggiudicatario trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'eventuale interferenza fra aggiudicatario e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario al datore di lavoro dell'Amministrazione provinciale che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I con le modalità previste dalla normativa vigente. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

ART. 10 – PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, in via posticipata per le forniture regolarmente effettuate ad avvenuta consegna della fornitura (entro Dicembre 2022).

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it.

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatarario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:

Codice Univoco Ufficio	UF9503
------------------------	--------

Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:

- nella sezione “dati del contratto” riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.;
- nel campo CIG: riportare il numero CIG;
- nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto);
- nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”: selezionare S in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
- nella sezione “Dati relativi al pagamento”: selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto
- nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.

Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario della procedura sopra indicata.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia. Si richiama il comma 13 dell’art. 105 del Codice per la disciplina delle opposizioni dell’Amministrazione.

ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI ESECUTIVI E PAGAMENTO A SALDO

Il RUP effettua i necessari accertamenti quantitativi e qualitativi come esplicitato nell’art. 8 del presente capitolato, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all’Appaltatore. I contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, è sempre facoltà dell’Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento del saldo e lo svincolo dell’eventuale garanzia definitiva del contratto esecutivo sono subordinati all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 – CLAUSOLE PENALI

In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato.

Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato (ivi compreso il caso in cui le prestazioni non siano eseguite nei modi e con l’impiego di materiali delle migliori qualità con conseguente obbligo di corretta esecuzione nell’arco delle 24 ore successive alla contestazione senza ulteriori oneri per l’Amministrazione) comporterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno.

Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Della risoluzione sarà data puntuale segnalazione all’ANAC.

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate.

Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore oppure imprevedute difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l'adempimento della fornitura e installazione. L'omessa comunicazione ovvero il mancato rispetto di tale ulteriore termine verrà considerato come inadempienza dell'aggiudicatario soggetta a penali.

In ogni caso l'importo delle singole penali applicate per il ritardo dell'adempimento non potrà superare giornalmente dell'1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 13 – RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice).

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).

ART. 14 - RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'aggiudicatario non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 15 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell'Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- nel caso vengano applicate almeno due penali entro il primo mese dalla data di stipulazione del contratto;
- nel caso l'ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell'importo totale del contratto esecutivo;
- in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 5 del presente Capitolato;
- nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque non contrattualizzato dall'impresa;

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell'appaltante;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La violazione del Patto d'Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata all'appaltatore, nonché all'ANAC.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio la fornitura oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106 del Codice.

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del Codice. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Provincia, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del Codice, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Provincia revocherà l'autorizzazione. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Provincia può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento diretto dei Subappaltatori nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

ART. 17- FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione e la ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara e che gestisce il contratto di fornitura e sono esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia. I Responsabili del trattamento dei dati sono il Dirigente del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni e il Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari, per quanto di rispettiva competenza.

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati eventualmente trattati ai fini dell'esecuzione della fornitura, nel rispetto della disciplina vigente.

ART.19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Brescia, 27/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisa Moschella

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SECONDO APPALTO SPECIFICO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISTO PER “LA FORNITURA DI MATERIALE
INFORMATICO DESTINATO AI SETTORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”. CIG
Z203855A42**

PARTE TECNICA

SCHEMA TECNICA PRODOTTI

ID	PRODOTTI	MODELLO TIPO	DESCRIZIONE TECNICA
1	Docking station	Kensigton 2K doppia USB 3.0 5 GB/sec. SD3600 - HDMI/DVI- I/VGA - Win SKU: K33991WW	Tecnologia di collegamento: USB 3.0 (DisplayLink) Compatibilità: Windows 7 e versioni successive, macOS 10.14 N. di monitor supportati: 2 Porte video: 1 x HDMI v1.3 e 1 x DVI-I (VGA supportato con DVI incluso all'adattatore VGA) Risoluzione massima supportata: Monitor singolo: 2560 x 1600 a 60 Hz e Doppio monitor: 2048 x 1152 a 30 Hz Ottimizzato per le esigenze della tua docking station Windows 11, che comprende il supporto per Snap Layouts e Snap Groups
2	PC portatile base	Lenovo ThinkBook15	Dimensione monitor 15,7" Processore RYZEN 5 / INTEL CORE I5 min 10 generazione Sistema di ancoraggio di tipo Kensington Preferibile Quantità di memoria RAM supportata (GB) 64 Quantità di memoria RAM installata (GB) 8 capacità di archiviazione Unità storage #1(GB) 256 Scheda Audio stereo Interfaccia USB esterne (USB 3.0, USB 2.0) 3 USB Interfaccia Ethernet RJ45 Uscita video digitale HDMI Scheda grafica in grado di supportare risoluzione 1920×1080 Tastiera Italiana estesa, QWERTY Sistema Operativo Windows 10 PRO Compatibile con Windows 11 SI + Borsa accessoria e mouse